



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta il Sindaco di Lamporecchio, **Alessio Torrigiani**, nella sua qualità di **Presidente**, che si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva e la successiva delibera di modifica n. 3 del 15.03.2021;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro e la successiva proroga contrattuale disposta con il DPGR n. 29 del 28 Febbraio 2022;

Richiamata la delibera n. 273 del 01.03.2022 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.29 del 28 febbraio 2022;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Preso atto della nota prot.n. 16959 del 04.03.2022 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 3 del 12.01.2022, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva nr. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione";

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta in video conferenza stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali";

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Vista la legge n. 449/1997 ed in particolare l'art. 39 co. 1 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/1999;

Che l'articolo 19 co. 8 della L. 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che, eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Atteso che, con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi, tenuto conto del rispetto degli equilibri economico-finanziari;

Visto l'art. 89 co. 5 ed in particolare l'art. 91 co. 1 entrambi del D. Lgs. 267/2000 secondo cui gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, che riprende le predette disposizioni, così come quelle relative all'individuazione della dotazione organica, per la quale è prevista una rideterminazione del fabbisogno con cadenza almeno triennale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale in armonia alla legislazione nazionale;

Visto in particolare l'art. 6 co. 1, 2, 3, 4 ult. parte e co. 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. rubricato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" secondo cui:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2,

documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (comma sostituito dall' [art. 4, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#));2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma sostituito dall' [art. 4, comma 1, lett. b\), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#));3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'[articolo 2](#), comma 10-bis, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente (comma sostituito dall' [art. 4, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#));

4. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (comma sostituito dall' [art. 4, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#));

Richiamate le linee d'indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la pianificazione dei bisogni del personale;

Visto l' [art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), in deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Considerato che con il Decreto 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018, n. 173;

Considerato che la recente giurisprudenza ha illustrato un criterio maggiormente flessibile precisando che le amministrazioni, all'interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le apposite linee di indirizzo), possono procedere all'eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la

documento firmato digitalmente

ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Considerato che:

- l'art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica” che, come indicato nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazione” emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne – Succ. 1477 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (v. sotto);
- la SdS Valdinievole non è soggetta alle regole del Patto di Stabilità e quindi al rispetto dei limiti e degli obblighi di cui ai commi 557 e ss. dell'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296 e non si applicano le regole di cui all'art. 33 del D. L. 34/2019 convertito nella L. 28.06.2019, nr. 59 (c.d. Decreto Crescita) che trova applicazione nei confronti di Regione e Comuni;
- la spesa di personale per gli enti non soggetti al PdS 2021 non deve superare il corrispondente ammontare del 2008 (2011 per la SdS Valdinievole – data d'inizio dell'attività - **€. 1.151.564,49 -**) (art. 1 co. 562 della L. 296/2006 e s.m.i.):

	2011	2023
Personale SdS	558.452,29	1.088.841,46
Personale comandato ASL	705.333,24	281.089,45
Personale comandato dai Comuni	350.434,45	-
Lavoro interinale		0,00
Personale comandato da altri		0,00
Personale comandato dalla Prov.		-
Irap	56.737,48	85.506,30
TOTALE	1.670.957,46	1.455.437,21
a detrarre		
Spese di personale su Fondi Europei		-
L. 178/ 2020 co. 797 - 804		210.000,00
Rimborso dall'Azienda	519.392,97	268.341,69
	1.151.564,49	977.095,52

- considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. 66/2014 – *Misure urgenti per la competitività e giustizia sociale* - convertito nella Legge 23.06.2014, n. 89 che al comma 12/bis (che sostituisce il co. 2/bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008 come sostituito dal comma 557 della L. 147/2013) stabilisce che **“le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello di costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati”**;
- i commi dal nr. 797 al nr. 802 della legge di bilancio 2021 n. 178/2020, hanno come obiettivo quello di rafforzare il Servizio sociale introducendo il principio del tempo “pieno”, “della assunzione a tempo indeterminato” e del “Livello Essenziale di Assistenza”. Più in particolare viene riconosciuto un contributo annuo **strutturale** di €. 40.000,00 per ogni assistente sociale che viene assunto dall'Ente per passare, rispetto alla popolazione dell'ambito, dal rapporto di 1/6500 (18,32 assistenti sociali) ad 1/5000 considerato come **livello essenziale di assistenza** (23,82 assistenti sociali). Attualmente però il personale assistente sociale in dotazione all'ambito (incluso il personale degli Enti dell'Ambito e fermo restando gli attuali criteri di ripartizione) al 31.12.2021 è però pari a 17 unità. Tale rapporto si modificherà ulteriormente nel 2023 pertanto si renderà necessario integrare di nr. 7 unità il numero delle assistenti sociali per arrivare a 24 unità, prevedendo un contributo annuo pari ad €. 210.000,00;
- le somme prenotate nell'anno 2023, verranno erogate dal Ministero competente nell'anno 2024 all'accertarsi delle suddette condizioni;

- la normativa prevede poi, un contributo di €. 20.000,00 per ogni assistente sociale ulteriore che verrà assunto per passare dal rapporto di 1/5000 abitanti ad 1/4000 abitanti;
- il comma 801 chiarisce che le assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente sono in linea con quanto stabilito dall'art. 57 somma 3-septies del D. L. 104/2020 il quale esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2015, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e verificata l'insussistenza di tale condizione alla SdS Valdinievole;

Considerato che il Direttore della SdS Valdinievole ha attestato che all'interno delle rispettive unità/aree non vi è eccedenza di personale;

Evidenziato, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009";

2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009";

4) la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28." (sposando quindi la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

5) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

6) la Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie - N. 1/SEZAUT/2017/QMIG - ha previsto in materia di lavoro flessibile:

"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente.



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;

Considerato, in merito all'assunzione a tempo determinato, che:

- questo Ente ha iniziato la propria attività a far data dall'01.01.2011 e pertanto non si applica il limite di cui all'art. 9 comma 28 della L. 122/2010 modificato per effetto dell'art. 4 comma 102 lett. a) e b) della legge 183 del 12 novembre 2011 in tema di assunzioni con contratti di lavoro a T.D. (limite del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009) se non con riferimento all'annualità 2011 dove la spesa è stata di €. 25.540,00;

Dato atto di quanto stabilito dal comma 200 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2018 secondo cui “Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'[articolo 14, comma 27, lettera g\), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e, contestualmente, i servizi di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147](#), a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di **assistenti sociali** con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'[articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 122 del 2010](#), e all'[articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)” introducendo così una deroga ai limiti assunzionali, con possibilità di procedere all'impiego a tempo determinato di assistenti sociali nei limiti della metà delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale (50% di 460.641,78);

Visto l'art. 71-sexies decies della L.R.T. 40/2005 e smi - “Personale” - secondo cui, in caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle Società della Salute si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL, il contratto relativo al Servizio sanitario nazionale;

Preso atto che, la SdS Valdinievole, ha provveduto all'assunzione di personale a far data dal 30.12.2010;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del 22.02.2022 con cui si era provveduto all'approvazione della “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024 e ricognizione della dotazione organica per l'anno 2022”;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 22 del 10 Ottobre 2022 ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2022-2024. Modifica ed approvazione”;

Considerato che la dotazione organica della SdS Valdinievole al 31.12.2022 risulta essere la seguente:

Categoria	Profilo Professionale	Posti coperti	Posti Vacanti	Posti previsti
C – C2	Assistente amministrativo		2	2
C – C/3	Op. Prof. Coll. – Educatore Prof	1		1
D – D/0	Collaboratore Professionale – Assistente sociale	9	5	14
D – D/1	Collaboratore Professionale – Assistente sociale	1		2
D – D/1	Collaboratore Amministrativo - Professionale		2	2
D – D/2	Collaboratore Professionale – Assistente sociale	4		3



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

D – D/2	Collaboratore Professionale – Amministrativo	1		1
D – D/5	Collaboratore Professionale – Assistente sociale	2		2
Dirigente		1		1
Totale		19	9	28

Preso atto che in data 02.11.2022 si è provveduto alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità – triennio 2019 – 2021 che prevede il nuovo sistema di classificazione del personale attraverso la creazione di nr. 5 nuove aree:

Area del Personale di elevata qualificazione
Area dei Professionisti della salute e dei funzionari;
Area degli Assistenti
Area degli Operatori
Area del Personale di supporto

Considerato che per ogni area, ad eccezione dell'Area del Personale di elevata qualificazione, sono attribuibili per ognuna rispettivamente nr. 7, nr. 6, nr. 6, nr. 6 differenziali;

Che per effetto della Tabella F del nuovo CCNL le vecchie posizioni sono trasposte nel nuovo sistema di classificazione professionale;

Ritenuto, per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi alla luce anche delle nuove funzioni assegnate a far data dall'01.04.2017 e della nuova normativa approvata con la legge di bilancio 2021 che richiede il raggiungimento del Livello essenziale di assistenza, prevedere per il triennio 2023 - 2025, la copertura dei seguenti posti:

- nell'anno 2023 - nr. 2 Assistenti – ex cat. C – e nr. 8 Professionisti della salute e funzionari – ex Cat. D;
- nell'anno 2024 – nessuna assunzione;
- nell'anno 2025 – nessuna assunzione;

Che la nuova dotazione organica prevista per l'anno 2023 sarà la seguente:

	Assistenti (ex Cat. C)	3
	Professionisti della salute e funzionari (ex Cat. D)	25
Totale		28

Rilevato che la spesa complessiva, da prevedere nel bilancio 2023/2025, per il personale di questo ente, compreso il Direttore della SdS Valdinievole, è quantificata in €. 1.088.841,46 (al lordo degli oneri per rinnovi contrattuali), come meglio evidenziato nella precedente tabella, dalla quale si verifica anche il rispetto dei limiti di cui all' art. 1 co. 562 della L. 296/2006 e s.m.i.;

Dato atto che l'imputazione dei costi del personale avviene sulla base della Convenzione sottoscritta con l'Azienda Sanitaria USL TC approvata con la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022

Visto l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

Dato atto che, il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Richiamato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che in osservanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 165/2001 definisce i criteri ed i metodi di governo del personale e di definizione della dotazione organica;

documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Considerata la necessita di programmare la spesa del personale dell'esercizio 2023 al fine dell'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che con il Decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, è stato introdotto il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione e che lo scopo di questo nuovo strumento è quello di raccogliere i diversi strumenti di programmazione usati oggi, per creare un piano unico.

Rilevato che l'obiettivo è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dei servizi, per cittadini e imprese, procedendo alla semplificazione e alla reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso e pertanto, il PIAO sostituisce:

- PDO, poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e i risultati della performance organizzative;
- POLA e il piano della formazione, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- Piano triennale del fabbisogno del personale, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- Piano anticorruzione, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione.

Considerato che il termine per l'adozione del PIAO è differito al 30.05.2023 a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio da parte dei Comuni al 30.04.2023;

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione del personale dipendente della SdS Valdinievole, del personale assegnato funzionalmente e/o comandato;

Considerato che il presente atto è soggetto a variazioni in conseguenza di eventuali servizi, funzioni o compiti nuovi nonché per cessazioni o trasferimenti per mobilità;

Vista la relazione del Collegio Sindacale rilasciata in data 01.02.2023 (prot. 597 - II/30) dal Collegio Sindacale, conservata agli atti dall'Area Funzionale Tecnica Amministrativa;

Dato atto dell'avvenuta informazione preventiva alle OO.SS. avvenuta con lettera – prot. SdS n. 563 (II/16) del 31.01.2023, conservata agli atti dall'Area Funzionale Tecnica Amministrativa ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000; Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

documento firmato digitalmente

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di dare atto che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;
3. di approvare, alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2023/2025, nel rispetto dei vigenti vincoli in premessa esplicitati prevedendo l'assunzione delle seguenti unità di personale:
 - n. 8 - Professionisti della salute e dei funzionari e nr. 2 - Assistenti – Anno 2023;
 - nessuna assunzione – Anno 2024
 - nessuna assunzione – Anno 2025;
4. di dare atto che la SdS Valdinievole rispetta il limite di cui all'art. 1 co. 562 della L. 296/2006 e s.m.i. concernente gli Enti non sottoposti al PdS - **€. 1.151.564,49** - dando atto comunque di quanto stabilito dell'art. 4 del D.L. 66/2014 – *Misure urgenti per la competitività e giustizia sociale* - convertito nella Legge 23.06.2014, n. 89, comma 12/bis, circa l'applicazione dei commi dal nr. 797 al nr. 802 della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che definisce il Livello essenziale di assistenza;
5. di approvare il Piano dei Fabbisogni del Personale 2023/2025 come segue:

Tabella A - Suddivisione dei posti di ruolo per **area di attività previsti**

Area o Unità Funzionale	Area degli assistenti		Area dei professionisti della salute e dei funzionari				Dirigenti	Cessazioni 2023	Totale
	1	3	1	2	3	6			
Area Socio-Assistenziale			16	1	1				18
Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria		1			3	2			6
Area Funzionale Tecnico Amministrativa	2				1	1	1		5
Totale	2	1	16	1	5	3	1		29
Direttore SdS			Fuori Dotazione Organica				1		

Tabella B - Suddivisione dei posti di ruolo **coperti per attività - attuali**

Area o Unità Funzionale	Area degli assistenti	Area dei professionisti della salute e dei funzionari				Dirigenti	Totale
		1	2	3	6		
Area Socio-Assistenziale		9	1	1			11
Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria	1			3	2		6
Area Funzionale				1		1	2

Tecnico Amministrativa								
Totale	1	9	1	5	2	1		19
Direttore SdS		Fuori Dotazione Organica				1		

Tabella C - Suddivisione dei posti di ruolo vacanti per area di attività

Area o Unità Funzionale	Vigente dotazione organica					Dirigenti	Cessazioni 2023	Totale
	Area degli assistenti	Area dei prof. Della salute e dei funzionari						
Differenziali	1	1			5			
Area Socio-Assistenziale		7						7
Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria								
Area Funzionale Tecnico Amministrativa	2				1			3
Totale	2	7			1			10

6. di dare atto che il personale assegnato funzionalmente dall'Azienda Sanitaria è di 12 unità di cui 7 collaboratori/assistenti amministrativi (nr. 1 unità al 50%) e 5 collaboratori professionali assistenti sociali;
7. di prevedere che l'eventuale modifica in corso d'anno delle predette assunzioni è consentita, con deliberazione di Giunta Comunale, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
8. le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate mediante utilizzo di specifiche graduatorie ovvero mediante l'utilizzo di valide graduatorie per assunzione a tempo indeterminato;
9. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
10. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
11. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
12. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
13. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
14. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

15. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessio Torrigiani

IL DIRETTORE
Stefano Lomi